

## A.C. 2105 ed abb.-A

### EMENDAMENTI

**S. 1117 - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Approvato dal Senato).**

*Relatori: LEONE, per la V Commissione; ANTONIO PEPE, per la VI Commissione N. 1.*

*Seduta del 17 marzo 2009*

*Capo I*

### CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

**ART. 1.**

*(Ambito di intervento).*

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1. - (*Ambito di intervento*). - 1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nel quadro della completa attuazione delle norme relative al riparto di competenze legislative e funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. La presente legge assicura autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni rispettando i

principi di proporzionalità, di solidarietà, di coesione sociale, nonché l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli amministratori; garantisce l'introduzione progressiva di nuovi criteri per la copertura degli oneri relativi all'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite a regioni ed enti locali che consentono il superamento della spesa storica.

3. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

4. La presente legge disciplina altresì il funzionamento e il finanziamento di Roma capitale.

**1. 1.** (vedi 1. 19.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* garantendo i principi aggiungere le seguenti: di completamento dell'unità della Nazione perseguitando lo sviluppo dei territori tuttora in ritardo rispetto alle aree avanzate,

**1. 2.** (vedi 1. 8.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 3.** (vedi 1. 9.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , ferma restando la disciplina relativa alle regioni a statuto speciale.

**1. 4.** (vedi 1. 14.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il criterio al quale si informa il sistema di decentramento fiscale di cui alla presente legge è il cittadino-contribuente-utente e non il territorio, in modo che ogni cittadino, indipendentemente dal luogo di residenza, abbia garantito l'accesso, in condizioni di egualianza e di efficienza, ad ogni servizio pubblico essenziale offerto dal livello di governo più adeguato a erogarlo in

condizioni di efficienza.

**1. 5.** (ex 1. 17.) Rubinato, Fogliardi.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 6.** (vedi \*1. 6.) Ria, Rubinato, Fogliardi.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 7.** (vedi \*1. 7.) Zorzato, Milanato, Gava.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In attuazione del principio unitario di cui all'articolo 5 della Costituzione, in ottemperanza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 425 del 2004, n. 82 del 2007 e n. 88 del 2006 e della sentenza n. 190 del 2008, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali derivanti da obblighi comunitari, che grava sulle regioni a statuto ordinario in base all'articolo 119 della Costituzione, si impone anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale. A tal fine le norme di cui ai decreti legislativi delegati di attuazione della presente legge relative alle entrate e alle spese e di riforma economico-sociale sono, sulla base di apposito accordo con ciascuna di tali regioni, temperate e coordinate con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le regioni a statuto speciale in forza dei loro statuti.

**1. 8.** (vedi 1. 15.) Calvisi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I principi di egualianza dei cittadini e di perequazione fiscale dei territori dotati di diversa capacità fiscale, di cui al Titolo V della Costituzione, si applicano sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni di cui al capo IX della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale, in conformità con gli statuti, secondo il principio di leale collaborazione e i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.

**1. 9.** (vedi 1. 18.) Lanzillotta.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I principi e criteri direttivi generali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle conseguenti norme di attuazione.

**1. 10.** (vedi 1. 5.) Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio,*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

**1. 500.** Governo.

*Al comma 2, sostituire le parole:* nel loro territorio *con le seguenti:* nel territorio di quelle che non hanno potestà legislativa in materia di finanza locale.

**1. 11.** Froner.

*Al comma 2, sostituire le parole:* con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25 *con le seguenti*: a quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**1.12.** (ex 1. 13.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo.

*Al comma 2, dopo le parole:* agli articoli 14 aggiungere la seguente: , 16.

**1.13.** (ex 1. 11.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 2, sopprimere la parola:* , 21.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 2, alinea, sopprimere la parola:* 21.

*sopprimere l'articolo 21.*

**1.14.** (ex 21. 6.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti di quanto previsto dai rispettivi statuti e delle rispettive disposizioni di attuazione.

**1.15.** (ex 1. 4.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

### **(Votazione dell'articolo 1)**

*Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:*

Art. 1-bis. - (*Delega per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione*). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

2. I decreti di cui al comma 1 devono assicurare una chiara descrizione delle funzioni conferite e l'individuazione dei trasferimenti di risorse umane e strumentali per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative.

3. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 le regioni non provvedano al trasferimento delle funzioni amministrative in favore di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi dodici mesi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni regionali da trasferire ai predetti enti locali, le cui disposizioni si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere

definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

Art. 1-ter. - (*Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

*b)* individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte, nonché della particolarità della città di Roma, capitale della Repubblica;

*c)* valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;

*d)* prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;

*e)* procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modifica, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

*f)* adeguare i procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, ed in particolare della città di Roma, capitale della Repubblica, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;

*g)* individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tendendo conto di quanto stabilito per i comuni e le province;

*h)* definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tendendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;

*i)* mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

*l)* valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

*m)* garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

*n)* indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

*o)* rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dai decreti legislativi che determinano i beni e le risorse finanziarie, urbane, strumentali ed organizzative da trasferire.

**1.01.** (ex 1. 04.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis. - (*Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*). - 1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 5, sopprimere le parole:* , nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,

*all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole:* fissati dalla legge statale *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 1-bis.

**1. 02.** (vedi 1. 05.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

ART. 2.  
(*Oggetto e finalità*).

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e, in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, entro i dodici mesi successivi, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.

**2. 1.** (ex 2. 80.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* dodici mesi dall'istituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3.

**2. 2.** (ex 2. 35.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ventiquattro mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

\* **2. 3.** (ex \* 2. 72.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ventiquattro mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

\* **2. 4.** (ex \* 2. 44.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* uno o.

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo,*

*comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;*

*dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo da definire d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;*

*al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione di cui all'articolo 3 e aggiungere la seguente: vincolante della Commissione di cui all'articolo 3 e il parere;*

*al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.*

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.*

*sostituire il comma 4 con il seguente:*

*4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi al parere parlamentare della Commissione bicamerale di cui all'articolo 3, trasmette alle Camere una relazione con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modifica al testo degli schemi di decreto. In tal caso, la Commissione di cui all'articolo 3 ha facoltà di esprimere un nuovo parere vincolante entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere adottati in via definitiva dal Governo solo in conformità al parere reso dalla Commissione bicamerale.*

*sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'esercizio della delega di cui al comma 1 è modulato con più decreti legislativi che disciplinano, in fasi successive, i seguenti profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:

- a) costituzione di una banca dati in materia di entrate e di spese di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo i criteri di cui al comma 2, lettere g-bis), h) e h-bis);
- b) individuazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), delle funzioni fondamentali e non fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ferma restando la disciplina transitoria di cui agli articoli 22 e 23;
- c) determinazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e del livello adeguato del servizio di trasporto pubblico locale;
- d) quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali;
- e) individuazione puntuale del paniere di tributi e partecipazioni a tributi erariali di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione del sistema di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
- f) definizione dei principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e del conseguente concorso di tali enti al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL.

6-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione recante l'indicazione dei criteri e delle metodologie adottate ai fini della definizione dei fabbisogni *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

*all'articolo 3,*

*comma 3, lettera a), dopo le parole: i pareri aggiungere la seguente: vincolanti*

*sopprimere il comma 4;*

*all'articolo 20, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: Fino alla data fino alla fine della lettera;*

*sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

**2. 5.** (vedi 2. 136.) Tabacci.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: uno o.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo,*

*comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;*

*dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo da definire d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;*

*al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione di cui all'articolo 3 e aggiungere la seguente: vincolante della Commissione di cui all'articolo 3 e il parere;*

*al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.*

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.*

*sostituire il comma 4 con il seguente:*

*4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non si conformi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa, con le sue eventuali osservazioni.*

*sostituire il comma 6 con i seguenti:*

*6. L'esercizio della delega di cui al comma 1 è modulato con più decreti legislativi che disciplinano, in fasi successive, i seguenti profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:*

- a) costituzione di una banca dati in materia di entrate e di spese di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo i criteri di cui al comma 2, lettere g-bis), h) e h-bis);
- b) individuazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), delle funzioni fondamentali e non fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ferma restando la disciplina transitoria di cui agli articoli 22 e 23;
- c) determinazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e del livello adeguato del servizio di trasporto pubblico locale;
- d) quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali;
- e) individuazione puntuale del panierone di tributi e partecipazioni a tributi erariali di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione del sistema di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
- f) definizione dei principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e del conseguente concorso di tali enti al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL.

6-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione recante l'indicazione dei criteri e delle metodologie adottate ai fini della definizione dei fabbisogni *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

*all'articolo 3,*

*comma 3, lettera a), dopo le parole:* i pareri *aggiungere la seguente:* vincolanti

*sopprimere il comma 4;*

*all'articolo 20, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da:* Fino alla data *fino alla fine della lettera;*

*sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

**2. 6.** (vedi 2. 115.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione *con le seguenti:* nel rispetto dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dei criteri di perequazione di cui alla presente legge.

**2. 7.** (ex 2. 126.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 23.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23.*

**2. 8.** (ex 23. 4). Tabacci.

*Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 24.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 24.*

**2. 9.** (ex 24. 3.). Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo *aggiungere le seguenti:* sono adottati nel rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e.

**2. 10.** (ex 2. 125.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* lealtà istituzionale *con le seguenti:* leale cooperazione;

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera o), sostituire la parola:* continenza *con la seguente:* moderazione.

**2. 11.** (ex 2. 140.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* lealtà istituzionale *con le seguenti:* leale cooperazione.

**2. 12.** (ex 2. 97.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* degli obiettivi *inserire:* di realizzazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 1,

**2. 13.** (ex 2. 30.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* garanzia che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con particolare riferimento ai seguenti soggetti a partire da quelli residenti nelle regioni del Mezzogiorno:

*a)* lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;

*b)* famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;

c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività.

**2. 14.** (ex 2. 124.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole:* elusione fiscale *aggiungere le seguenti:* , anche mediante l'attribuzione agli organi di comuni, province, città metropolitane e regioni di specifici poteri di impulso, monitoraggio e controllo delle attività di accertamento tributario e.

**2. 15.** (vedi 2. 131.) Tabacci.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole:* elusione fiscale *aggiungere le seguenti:* , anche mediante l'attribuzione agli organi di comuni, province, città metropolitane e regioni di specifici poteri di accertamento tributario e.

**2. 16.** (vedi 2. 130.) Tabacci.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e nel contenimento della pressione fiscale, che non può essere superiore alla media degli ultimi cinque anni.

**2. 17.** (vedi 2. 59.) Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

*Al comma 2, sostituire le lettere e) e l) con le seguenti:*

e) previsione di tributi, entrate proprie e partecipazione al gettito dei tributi riferiti al proprio territorio che assicurino a regioni ed enti locali l'integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche loro attribuite ai sensi dell'articolo 119, quarto comma;

l) per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale.

**2. 18.** (ex 2. 81.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera e), sostituire la parola:* competenze *con le seguenti:* funzioni fondamentali.

**2. 19.** (ex 2. 41.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole:* secondo il principio di territorialità e.

\* **2. 20.** (ex 2. 43.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole:* secondo il principio di territorialità e.

\* **2. 21.** (ex 2. 106.) Lanzillotta.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole:* secondo il principio di territorialità *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 119 della Costituzione.

**2. 22.** (ex 2. 118.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole:* della Costituzione *aggiungere le seguenti:* , nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione in relazione agli statuti delle regioni speciali e le rispettive disposizioni di attuazione.

**2. 23.** (ex 2. 7.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole:* della Costituzione *aggiungere le seguenti*: , tenendo conto delle esigenze di coesione economico-sociale, con particolare riferimento a quelle relative alle aree dell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

**2. 24.** (ex 2. 24.) Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da:* le risorse derivanti *fino alla fine della lettera con le seguenti*: le entrate *standard* prodotte da tributi ed entrate propri, dalle partecipazioni e, per gli enti a minore capacità fiscale, dal fondo perequativo di cui al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, consentono di finanziare il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

**2. 25.** (ex 2. 150.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole:* fondo perequativo *aggiungere le seguenti*: per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

\* **2. 26.** (ex \*2. 82.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccianti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole:* fondo perequativo *aggiungere le seguenti*: per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

\* **2. 27.** (ex \*2. 123.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera e), sostituire la parola:* consentono *con le seguenti*: devono consentire.

**2. 28.** (ex 2. 117. e 2. 128.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* , tenuto conto del tempo e del livello d'incasso delle stesse risorse autonome attribuite con la possibilità di far ricorso, in deroga ai limiti vigenti, alle forme di anticipazione di cassa nelle more dell'effettiva realizzazione dei flussi di entrata, con interessi finanziati a valere sul fondo perequativo nazionale.

**2. 29.** (ex 2. 42.) Lo Monte, Milo, Commercio.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) per le finalità di cui alla lettera a), valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni anagrafiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni delle regioni del Mezzogiorno;*

**2. 30.** (ex 2. 122.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da:* e fabbisogno che *fino alla fine della lettera con le seguenti*: o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, tenga conto della diversità economica, territoriale e infrastrutturale di ciascuna regione. Il costo e il fabbisogno *standard* così determinati costituiscono l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni.

\* **2. 31.** (vedi 2. 121.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: e fabbisogno che fino alla fine della lettera con le seguenti: o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, tenga conto della diversità economica, territoriale e infrastrutturale di ciascuna regione. Il costo e il fabbisogno standard così determinati costituiscono l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni.*

\* **2. 32.** (vedi 2. 83.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: per fabbisogno effettivo s'intende il costo del servizio rilevato nel triennio precedente al netto degli oneri susseguiti a eventi straordinari ovvero per il consolidamento dei debiti maturati. Gli oneri accertati devono ridursi nel triennio successivo a seguito di politiche di contenimento delle spese al fine di partecipare all'attribuzione del fondo perequativo in termini di quote premiali.*

**2. 33.** (vedi 2. 50.) Lo Monte, Milo, Commercio.

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita con le seguenti: gli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dal patto di stabilità e crescita, previa intesa tra lo Stato e ciascuna regione da raggiungere entro il primo semestre dell'anno di riferimento, che tenga conto anche del contributo già sostenuto per il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica dai livelli di governo della regione.*

**2. 34.** (ex 2. 103.) Rubinato, Fogliardi.

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis) costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;*

**2. 35.** (ex 2. 114.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

*Conseguentemente,*

*al medesimo comma:*

*lettera u), dopo le parole: caratteristiche permanenti e sistematiche aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, di cui all'articolo 2-bis;*

*sopprimere la lettera v).*

*dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**Art. 2-bis. - (*Sistemi contabili*).** - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento informativo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, per assicurare la trasparenza, la significatività e la comparabilità delle scelte di bilancio dei vari enti secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* salvo sia diversamente stabilito da apposita disposizione legislativa dello Stato, tutti gli enti pubblici non economici e tutti gli organi di tali enti forniti di autonomia contabile applicano, in base ai loro rispettivi ordinamenti, sistemi di contabilità pubblica uniformi;

*b)* salvo sia diversamente stabilito da apposita disposizione legislativa dello Stato, tutti gli enti pubblici economici adeguano il loro sistema contabile e di bilancio a quanto stabilito dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

*c)* nei confronti delle regioni e degli enti locali, le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali relativi all'armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

*d)* per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il mancato adeguamento delle normative in materia di bilancio determina la non applicazione delle norme in materia di perequazione;

*e)* determinazione dei principi ai quali devono attenersi i regolamenti che determinano i criteri di riclassificazione dei fatti gestionali da utilizzare in sede di registrazione delle entrate e delle spese;

*f)* trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale esprime il proprio parere entro 30 giorni; in caso di parere contrario il Governo propone la regolazione della materia con apposito disegno di legge da approvare con le procedure di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

*g)* disciplina dei documenti che devono essere adottati da parte degli enti e degli organismi sottoposti al regime della contabilità pubblica, in base al loro ordinamento contabile; tali documenti sono:

1) il bilancio di previsione economica annuale e pluriennale e il relativo rendiconto annuale d'esercizio;

2) il conto previsionale del patrimonio e il relativo rendiconto;

3) il bilancio finanziario di competenza, oppure di cassa, oppure sia di competenza che di cassa e i relativi rendiconti. Il bilancio di competenza è sia annuale che pluriennale, quello di cassa soltanto annuale;

*h)* i bilanci si uniformano ai principi di unità, coerenza, annualità, universalità, veridicità, integrità, attendibilità, trasparenza e pubblicità; assicurano la comparabilità dei valori espressi a preventivo con quelli del rendiconto; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio degli enti e dei loro organismi. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bilanci, le

amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare i bilanci preventivi e consuntivi e i conti patrimoniali sul proprio sito *web* istituzionale;

*i)* salvo siano stabilite altre modalità di dimostrazione, la classificazione in bilancio delle entrate e spese deve consentire la formazione dei saldi per i quali le regole di coordinamento della finanza pubblica pongono vincoli quantitativi e deve comunque assicurare il riscontro del rispetto di eventuali limitazioni circa l'ammontare di determinate entrate o spese. Il quadro generale riassuntivo di bilancio riporta l'entità di tali saldi, nonché delle entrate e delle spese sottoposte a eventuali limitazioni;

*l)* i preventivi e i bilanci pluriennali sono scorrevoli per aggiornamento e prendono in considerazione un periodo di tempo la cui durata, non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio, è stabilita dall'ordinamento contabile dell'ente;

*m)* il bilancio è accompagnato da una relazione programmatica che contiene la spiegazione delle scelte effettuate e la rappresentazione previsionale del patrimonio. Il bilancio è predisposto in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dal Parlamento, e dai corrispondenti documenti di previsione dei diversi livelli istituzionali di governo, e deve consentire una lettura per missioni e per programmi;

*n)* disciplina delle regole generali per la formulazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, in coerenza, rispettivamente, con i principi contabili pubblici di cui alla presente legge e con i postulati di bilancio e con le caratteristiche qualitative indicate dai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IPSAS e IFRS).

**2. 36.** (vedi 2. 148.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato.

**2. 37.** (vedi 2. 46.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: concordati con la seguente: concertati.*

**2. 38.** (ex 2. 127.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali aggiungere le seguenti: , in linea con lo schema contabile previsto dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95),*

**2. 39.** (ex 0. 2. 168. 1.) Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) definire procedure di monitoraggio trasparenti per i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, fondate su informazioni contabili omogenee, complete e*

tempestive, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 28 agosto 1997 n. 281;

**2. 40.** (ex 2. 48.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis) adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria, al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo tipico da definire d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;*

**2. 41.** (ex 2. 113.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) prevedere l'obbligo di pubblicazione su siti *internet* dei bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese *pro capite* secondo modelli uniformi;*

**2. 42.** (ex 2. 51.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alla spesa pubblica;*

**2. 43.** (ex 2. 112.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine i decreti legislativi dispongono norme volte ad assicurare una sostanziale equiparazione sull'intero territorio nazionale della pressione fiscale in rapporto al prodotto interno lordo regionale.*

**2. 44.** (ex 2. 129.) Calvisi.

*Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) del finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, così come definite in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

**2. 45.** (ex 2. 119.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) del finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione;

**2. 46.** (ex 2. 37.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera l), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: ; in via transitoria, per un periodo di tre anni il finanziamento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della spesa*

storica.

**2. 47.** (ex 2. 78.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*l-bis) individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei codici ufficiali da attribuire ai singoli costi standard, al fine di rilevare semestralmente gli scostamenti tra i valori effettivi e i valori standard attribuiti; il collegio di revisione contabile motiva le ragioni di tale scostamento.*

**2. 48.** (ex 2. 116.) Lo Monte, Milo, Commercio.

*Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: , nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 53 della Costituzione.*

*Conseguentemente, alla lettera p), numero 1), dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche.*

**2. 49.** (vedi 2. 36.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: , nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 53 della Costituzione.*

**2. 50.** (ex 2. 85.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: sui tributi appartenenti al proprio livello di governo.*

**2. 51.** (ex 2. 137.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: tendenziale con le seguenti: rispetto del principio di.*

**2. 52.** (ex 2. 61.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: continenza e.*

**2. 53.** (ex 2. 99. e 2. 111.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: continenza fino alla fine della lettera con le seguenti: responsabilità nell'imposizione di tributi propri e definizione degli stessi sulla base di meccanismi atti a determinare un contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato all'emersione di basi imponibili.*

**2. 54.** (ex 2. 132.) Tabacci.

*Al comma 2, lettera p), numero 1, dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche.*

\* **2. 55.** (ex 2. 31.) Osvaldo Napoli.

*Al comma 2, lettera p), numero 1 dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche.*

\* **2. 56.** (ex 2. 13. e 2. 141.) Ria, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De

Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 2, lettera p), numero 1, dopo le parole:* regionali e aggiungere la seguente: anche.

\* **2. 57.** (ex 2. 100.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccianti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera p), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:* , tenendo conto dell'esigenza di attivare meccanismi di contrasto di interessi tra contribuenti finalizzati alla lotta all'evasione fiscale e all'emersione di basi imponibili.

**2. 58.** (ex 2. 133.) Tabacci.

*Al comma 2, lettera p), numero 3, dopo le parole:* valutare la modulazione aggiungere le seguenti: o l'eventuale esenzione.

**2. 59.** (ex 2. 40.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera p), numero 3), dopo le parole:* petrolio liquefatto aggiungere le seguenti: e sull'energia elettrica da fonte rinnovabile.

**2. 60.** (ex 2. 28.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

*Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da:* ove i predetti interventi fino a: numeri 1) e 2),

**2. 61.** (ex 2. 86.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccianti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole:* e prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali negli organi di gestione delle società dello Stato operanti nel settore della gestione tributaria.

**2. 62.** (ex 2. 165.) Sereni, Bressa, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 2, lettera u), dopo le parole:* previsione di meccanismi sanzionatori aggiungere le seguenti: commisurati all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti.

*Conseguentemente, alla medesima lettera:*

*dopo le parole:* adotta misure sanzionatorie aggiungere le seguenti: che possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie

*aggiungere, in fine, le parole:* nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti

**2. 63.** (ex 2. 15.) Ria.

*Al comma 2, lettera z), dopo le parole:* da tributi manovrabili aggiungere le seguenti: , idonea ad assicurare a regioni ed enti locali, ivi compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare l'espletamento delle funzioni diverse dalle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

**2. 64.** (ex 2. 88.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccianti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, sopprimere la lettera aa).*

**2. 65.** (ex 2. 89.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera aa), sopprimere le parole da: , tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali fino alla fine della lettera.*

**2. 66.** (ex 2. 143.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 2, lettera aa), aggiungere, in fine, le parole: tenendo altresì conto dell'esigenza di consentire l'attivazione di meccanismi di contrasto fiscale di interessi tra contribuenti finalizzati all'emersione di basi imponibili.*

**2. 66. bis.** (ex 2. 134.) Tabacci.

*Al comma 2, lettera cc), dopo la parola: strumentali aggiungere le seguenti: , prevedendo una contestuale perequazione alle riduzioni di gettito, subite dalle regioni a statuto speciale, sulle entrate di relativa spettanza.*

**2. 67.** (ex 2. 58.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

*Al comma 2, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:*

*dd-bis) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti.*

**2. 500.** Governo.

*Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le esigenze di riequilibrio territoriale e di coesione sociale, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno.*

**2. 68.** (vedi 2. 23.) Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, lettera ff), sopprimere le parole da: previsione di strumenti che consentano fino alla fine della lettera.*

\* **2. 69.** (ex 2. 91.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera ff), sopprimere le parole da: previsione di strumenti che consentano fino alla fine della lettera.*

\* **2. 70.** (ex 2. 145.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 2, lettera ff), in fine, le parole: , ferme restando le norme nazionali vigenti in materia.*

**2. 71.** (ex 2. 144.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 2, lettera gg), sopprimere la parola: tendenziale.*

\* **2. 72.** (ex 2. 92.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2 lettera gg), sopprimere la parola: tendenziale.*

\* **2. 73.** (ex 2. 38.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:*

gg-bis) predisposizione di misure idonee a garantire da parte dello Stato che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non determinino aumento della pressione fiscale, statale, regionale e locale.

**2. 74.** (ex 2. 93.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera hh), sostituire le parole: individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo *con le seguenti*: previsione, al fine di compensare le carenze infrastrutturali delle regioni del Mezzogiorno e in coerenza con i principi giuridici dell'ordinamento comunitario, di forme di fiscalità compensativa e di sviluppo.*

**2. 117.** (ex 15. 15.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato per le aree sottoutilizzate del Paese.*

\* **2. 75.** (vedi 2. 34.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, lettera hh) aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato per le aree sottoutilizzate del Paese.*

\* **2. 76.** (vedi 2. 94.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 2, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: e nelle aree dell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.*

**2. 77.** (vedi 2. 22.) Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: , con l'obiettivo di pervenire alla completa soppressione dell'Irap e all'individuazione, su base regionale, di aree cosiddette franche per favorire il recupero occupazionale in ambiti depressi.*

**2. 78.** (vedi 2. 52.) Lo Monte, Milo, Commercio.

*Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:*

*ii) limitazione dei trattamenti fiscali agevolativi, previsti dalle leggi regionali o regolati dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, che si rivelino fattori rilevanti di competizione dannosa.*

**2. 79.** (ex 2. 14.) Ria.

*Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:*

*ii) previsione, nell'ambito dell'autonomia tributaria degli enti territoriali, di meccanismi fondati sul contrasto di interessi tra contribuenti finalizzati alla lotta all'evasione e all'elusione*

fiscale.

**2. 80.** (ex 2. 135.) Tabacci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** L'emanazione dei decreti delegati di cui al comma 2 è comunque subordinata alla introduzione nell'ordinamento italiano della «Carta delle autonomie locali» in cui saranno individuate le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione; disciplinato il conferimento delle funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione; adeguato l'ordinamento degli enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; disciplinato l'ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e del procedimento di istituzione delle città metropolitane; stabiliti i principi per l'accorpamento e la soppressione di enti intermedi e strumentali dello Stato e delle regioni; nonché le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio.

**2. 81.** (ex 2. 68.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Ognuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve indicare, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le coperture degli oneri derivanti dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo.

**2. 82.** (ex 2. 62.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge recanti norme in materia di:

*a)* individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali, di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali e norme di principio per la legislazione regionale;

*b)* adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»;

*c)* disciplina e istituzione delle città metropolitane;

*d)* ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

**2. 83.** (ex 2. 155.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, deve assicurare la coerenza normativa con quanto disposto dai decreti legislativi recanti norme di attuazione in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, istituzione delle città metropolitane

e definizione della Carta delle autonomie locali.

**2. 84.** (ex 2. 156.) Sereni, Bressa, Bareta, Fluvia, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola:* adottati aggiungere le seguenti: con la partecipazione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale a ciò legittimati dalle relative disposizioni statutarie.

**2. 85.** (ex 2. 60.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , previa l'approvazione della Commissione per le questioni regionali.

**2. 86.** (ex 2. 25.) Mario Pepe (PD).

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* acquisiti i pareri della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere prescritto. Il parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione, decorso tale termine il Governo ne può prescindere. Il parere della Commissione di cui all'articolo 3 deve essere adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione;

*sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

**2. 87.** (vedi 2. 96.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* previa intesa da sancire in sede di *con le seguenti*: previo parere della.

**2. 88.** (vedi 2. 108.) Lanzillotta.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* dell'articolo 3 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 *con le seguenti*: del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.

**2. 89.** (vedi 2. 26.) La Loggia, Giudice, Bernardo.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola:* parere aggiungere la seguente: vincolante.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*medesimo periodo, dopo le parole:* all'articolo 3 e aggiungere le seguenti: il parere;

*sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:* In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta:

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega;

*sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi al parere parlamentare della Commissione di cui all'articolo 3, trasmette alle Camere una relazione con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modifica al testo degli schemi di decreto. In tal caso, la Commissione di cui all'articolo 3 ha facoltà di esprimere un nuovo parere vincolante entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere adottati in via definitiva dal Governo solo in conformità al parere della Commissione di cui all'articolo 3.

**2. 90.** (vedi 2. 110.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola:* parere aggiungere la seguente: vincolante.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere il terzo e il quarto periodo;*

*all'articolo 3, comma 3, lettera a), dopo le parole:* esprime i pareri aggiungere la seguente: vincolanti.

**2. 91.** (vedi 2. 57.) Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* della Commissione di cui all'articolo 3 con le seguenti: vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**2. 92.** (vedi 2. 70.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: , adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti,

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:* In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei

ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;

*dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega;

*sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti finanziari il Governo ne può prescindere. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere della Commissione di cui all'articolo 3 o se il Governo non intende conformarsi al parere, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge recante le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo entro i successivi trenta giorni.

**2. 93.** (vedi 2. 79.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: , della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

**2. 94.** (vedi 2. 69.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* o di ottanta giorni nel caso in cui venga richiesta la proroga di cui al comma 4 dell'articolo 3.

**2. 95.** (vedi 2. 74.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Le Commissioni parlamentari competenti possono chiedere una proroga nelle modalità e nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 3.

**2. 96.** (ex 2. 55.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 3, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.*

**2. 97.** (ex 2. 101.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* alle Camere con le seguenti: alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, che approva il parere sullo schema di decreto legislativo con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

**2. 98.** (ex 2. 47.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

**2. 99.** (ex 2. 49.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera con le seguenti: per l'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni di cui al comma 3.

**2. 100.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Qualora le Commissioni parlamentari competenti approvino nuovamente, con la maggioranza dei due terzi, le richieste di modifica non recepite dal Governo, il Governo è tenuto a conformarsi al parere parlamentare.

**2. 101.** (vedi 2. 109.) Lanzillotta.

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Qualora le Commissioni parlamentari competenti insistano approvando nuovamente le richieste di modifica non recepite dal Governo, il Governo è tenuto a conformarsi al parere parlamentare.

**2. 102.** (vedi 2. 158.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole:* nuova trasmissione *aggiungere le seguenti:* ovvero di cinquanta giorni nel caso in cui venga richiesta la proroga di cui al comma 4 dell'articolo 3.

**2. 103.** (ex 2. 75.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Nel computo dei termini previsti per l'espressione dei pareri viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

**2. 104.** (ex 2. 157.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il Governo deve, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, collaborare con le regioni e gli enti locali, anche al fine di individuare la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei costi e fabbisogni *standard*.

**2. 105.** (vedi 2. 63.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* collaborazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* e leale collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione delle funzioni fondamentali, dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, sui quali deve essere comunque acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**2. 106.** (vedi 2. 66.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'esercizio della delega di cui al comma 1 è modulato con più decreti legislativi che disciplinano, in fasi successive, i seguenti profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:

a) costituzione di una banca dati in materia di entrate e di spese di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo i criteri di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo;

*b)* individuazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), delle funzioni fondamentali e non fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ferma restando la disciplina transitoria di cui agli articoli 22 e 23;

*c)* determinazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e del livello adeguato del servizio di trasporto pubblico locale;

*d)* quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali, con specifica indicazione delle metodologie adottate;

*e)* individuazione puntuale del panierone di tributi e partecipazioni a tributi erariali di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione del sistema di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;

*f)* definizione dei principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e del conseguente concorso di tali enti al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al prodotto interno lordo.

**6-bis.** Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione recante l'indicazione dei criteri e delle metodologie adottate ai fini della definizione dei fabbisogni *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

**2. 107.** (vedi 2. 65.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

**2. 108.** (vedi 2. 9.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* sei mesi.

**2. 109.** (vedi 2. 73.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 6 primo periodo, sostituire le parole da:* i principi fondamentali *fino alla fine del periodo con le seguenti:* norme in materia di:

*a)* tributi delle regioni degli enti locali e partecipazioni al gettito dei tributi erariali;

*b)* modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento;

*c)* determinazione dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;

*d)* armonizzazione dei bilanci.

**2. 110.** Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi,

Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* bilanci pubblici *aggiungere le seguenti:* in linea con lo schema contabile previsto dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95).

**2. 111.** (ex 0. 2. 174. 1.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni *aggiungere le seguenti:* a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome.

**2. 112.** (ex 2. 8.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dai medesimi decreti legislativi al fine della copertura finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alla Commissione di cui all'articolo 3 con propria relazione e assume conseguenti iniziative legislative ai sensi del comma 7. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dai predetti decreti legislativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

**2. 113.** (ex 2. 160.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Sopprimere il comma 7.*

**2. 114.** (ex 2. 67.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive sono adottati, anche al fine di recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 3, nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

**2. 115.** (ex 2. 161.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Le leggi statali successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi ai principi e ai criteri direttivi generali contenuti nella presente legge.

**2. 116.** (ex 2. 102.) Rubinato, Fogliardi.

**(Votazione dell'articolo 2)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis. - (*Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*). - 1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, predispone entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di sanità, assistenza ed istruzione così come definito dal comma 3 dell'articolo 8.

2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 5.

**2. 01.** (ex 2. 02.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis. - (*Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*). - 1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla citata lettera m).

2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 5.

**2. 02.** (ex 9. 01.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

### ART. 3.

(*Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale*).

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** (vedi 3. 17.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* quindici senatori e quindici deputati *con le seguenti:* dieci senatori e venti deputati.

**3. 2.** (vedi 3. 10.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* quindici senatori *con le seguenti:* dieci senatori.

**3. 3.** (vedi 3. 9.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* quindici deputati *con le seguenti:* trenta deputati.

**3. 4.** (vedi 3. 8.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , comunque assicurando la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, presenti in Parlamento.

**3. 5.** (vedi 3. 19.) Bressa, Amici, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria.

*Al comma 1-ter, dopo la parola: Commissione aggiungere le seguenti: e del Comitato di cui al comma 2.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 2 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 2 non spetta alcun compenso.*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce presso le sedi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, è composto da dodici membri dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

**3. 500.** Governo.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Esso è composto da quattordici membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province, quattro in rappresentanza dei comuni e due in rappresentanza delle regioni a statuto speciale.*

**3. 6.** (ex 3. 2.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle regioni a Statuto speciale, due in rappresentanza delle province e due in rappresentanza dei comuni.*

**3. 7.** (ex 3. 3.) Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Esso è composto da dodici membri, di cui: sei in rappresentanza delle regioni, di cui tre appartenenti alle Assemblee regionali; due in rappresentanza delle province; quattro in rappresentanza dei comuni, di cui uno in rappresentanza dei comuni sotto i 5.000 abitanti e uno dei comuni delle aree metropolitane.*

**3. 8.** (ex 3. 11.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: ed almeno uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.*

**3. 9.** (ex 3. 1.) La Loggia, Giudice, Lo Presti, Bernardo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Ai lavori del Comitato esterno di cui al comma 2, partecipano altresì due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali, designati, d'intesa tra di loro, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.*

**3. 10.** (ex 3. 5.) Zorzato, Milanato, Gava.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Qualora nel Comitato esterno di cui al comma 2 non siano rappresentati i Consigli regionali e delle province autonome, la Commissione si avvale anche della consultazione della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

**3.11.** (ex 3. 4.) Zorzato, Milanato, Gava.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** I rappresentanti delle regioni nel Comitato esterno di cui al comma 2 sono nominati previo parere della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8, e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

\* **3.12.** (ex 3. 6.) Zorzato, Milanato, Gava.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** I rappresentanti delle regioni nel Comitato esterno di cui al comma 2 sono nominati previo parere della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8, e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

\* **3.13.** (ex 3. 20.) Duilio.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola:* pareri *aggiungere la seguente:* vincolanti.

**3.14.** (ex 3. 14.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da:* fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20 *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Per le finalità di cui al comma 3, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5.

**3.15.** (ex 3. 23.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola:* paritetica.

*Conseguentemente, all'articolo 4:*

*al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:* paritetica;

*al medesimo periodo, sostituire le parole da:* per metà *fino alla fine del comma con le seguenti:* per un terzo da rappresentanti tecnici dello Stato, per un terzo da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione nominati dalla Conferenza unificata e per un terzo da rappresentanti tecnici nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Laddove non siano rinvenibili all'interno delle rispettive amministrazioni professionalità adeguate, i rappresentanti tecnici sono scelti all'esterno tra persone di indiscussa indipendenza e di comprovata professionalità. Partecipa alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle

province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

*alla rubrica, sopprimere la parola: paritetica.*

**3. 16.** (vedi 4. 7.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole:* Conferenza permanente per il coordinamento aggiungere le seguenti: e la coesione.

*Conseguentemente, all'articolo 5:*

*al comma 1, alinea, dopo le parole:* Conferenza permanente per il coordinamento aggiungere le seguenti: e la coesione;

*alla rubrica, dopo le parole:* Conferenza permanente per il coordinamento aggiungere le seguenti: e la coesione.

**3. 17.** (ex 5. 5.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) formula indirizzi al Governo ai fini dell'adozione di eventuali decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2.

**3. 18.** (ex 3. 24.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Sopprimere il comma 5.*

**3. 19.** (ex 3. 16.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 5, sostituire le parole:* al termine con le seguenti: dopo due anni dal termine.

**3. 20.** (ex 3. 27.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

### (Votazione dell'articolo 3)

#### ART. 4.

*(Commissione tecnica paritetica  
per l'attuazione del federalismo fiscale).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* il Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

\* **4. 1.** (ex 4. 2.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* il Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

\* **4. 2.** (ex 4. 5.) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* almeno due dei quali in rappresentanza delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**4. 3.** (ex 4. 1.) La Loggia, Giudice, Lo Presti, Bernardo.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* statali, regionali e locali *aggiungere le seguenti:* , compreso l'ISTAT,

**4. 4.** (vedi 4. 4.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

\* **4. 5.** (ex 4. 9.) Duilio.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

\* **4. 6.** (ex 4. 9.) Zorzato, Milanato, Gava.

#### (Votazione dell'articolo 4)

##### ART. 5.

*(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica).*

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 5. - (*Conferenza permanente per il coordinamento delle funzioni amministrative e della finanza pubblica*). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una Conferenza permanente per il coordinamento delle funzioni amministrative e della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», come organismo stabile di confronto per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative e il coordinamento della finanza pubblica.

2. La Conferenza è sede di condivisione delle basi informative, finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva in relazione all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'esercizio delle funzioni amministrative e per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

4. La Conferenza promuove accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, ai fini del trasferimento delle risorse che assicurino la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nell'esercizio di deleghe che il Governo attua per attribuire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della

Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è trasmesso per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

**5. 1.** (vedi 5. 9.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo *aggiungere le seguenti*: non escluse le autonomie differenziate.

**5. 2.** (ex 5. 2.) Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo *aggiungere le seguenti*: , di cui almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale.

**5. 3.** (ex 5. 1.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento *con le seguenti*: , con determinazioni che devono essere recepite in sede di predisposizione ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche su base pluriennale, con particolare riferimento ai relativi livelli di pressione fiscale ed al loro coordinamento, ai livelli di indebitamento, al livello programmato dei saldi per ciascun livello di governo territoriale, al ricorso al debito.

**5. 4.** (vedi 5. 7.) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola trasparenza aggiungere le seguenti:* sulla base di una attenta valutazione e quantificazione dei divari economici e dei diversi livelli di reddito *pro capite* inferiori alla media nazionale.

**5. 5.** (ex 5. 6.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) *aggiungere le seguenti*: e di cui all'articolo 11, comma 1.

**5. 6.** (ex 5. 11.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*h)* in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera ff), della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività.

**5. 7.** (ex 5. 10.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** Ai lavori della Conferenza partecipano in veste di osservatori due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designati d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

**\* 5. 8.** (ex 5. 4.) Zorzato, Milanato, Gava.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai lavori della Conferenza partecipano in veste di osservatori due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designati d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

\* **5. 9.** (ex 5. 13.) Duilio.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e ai consigli regionali e delle province autonome.*

\*\* **5. 10.** (ex 5. 3.) Zorzato, Milanato, Gava.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e ai consigli regionali e delle province autonome.*

\*\* **5. 11.** (ex 5. 14.) Duilio.

**(Votazione dell'articolo 5)**

ART. 6.

*(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria).*

**(Votazione dell'articolo 6)**

Capo II

RAPPORTI FINANZIARI

STATO-REGIONI

ART. 7.

*(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).*

*Sostituirlo con i seguenti:*

Art. 7. - (*Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio dei rapporti finanziari tra Stato, regioni a statuto ordinario ed autonomie locali*). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, per «territorio regionale» si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione.

2. Al fine di adeguare le regole di finanziamento delle materie e delle funzioni svolte nei territori regionali dalle regioni a statuto ordinario e dalle autonomie locali al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a) individuazione delle materie oggetto di finanziamento e perequazione con riferimento alle aree di intervento pubblico assegnate alla competenza legislativa regionale;*

*b) riferimento ai territori regionali nella determinazione dei fabbisogni di spesa e delle dotazioni finanziarie rilevanti ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di perequazione, indipendentemente dall'ente territoriale che in tale territorio ricade e dalla sua titolarità della suddetta spesa o della suddetta dotazione finanziaria;*

*c) definizione dei diversi sistemi di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario, da applicare alle spese correnti relative alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quinto comma, della Costituzione; tali spese sono:*

*1) spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;*

- 2) spese previste all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
  - 3) spese non riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 1) e 2);
    - d)* attribuzione ai territori regionali di risorse tributarie sufficienti a consentire, ad aliquote *standard*, il finanziamento delle spese in conto capitale degli enti territoriali che ricadono in tali territori, calcolato tenendo conto della media attualizzata delle spese per investimenti consuntivati nei dieci anni precedenti al primo anno di applicazione della riforma, delle capacità di autofinanziamento delle amministrazioni senza ricorso al debito e di un sistema di indicatori e di obiettivi finalizzato alla valutazione dei fabbisogni infrastrutturali del territorio di riferimento e dei costi necessari per la loro realizzazione;
    - e)* soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *c*), numeri 1) e 3);
    - f)* definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera *c*), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;
    - g)* definizione delle modalità di finanziamento delle spese connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, attraverso il ricorso a tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e mediante un sistema di perequazione statale che garantisca l'integrale copertura delle funzioni svolte e il graduale superamento della spesa storica attraverso l'individuazione di fabbisogni *standard*;
    - h)* previsione che il sistema dei tributi propri regionali e locali e delle compartecipazioni ai tributi erariali non si discosti da quello vigente, fatta salva la possibilità di assegnare tributi esistenti ovvero di istituire nuovi tributi con riferimento all'introduzione di nuove funzioni esercitate in coerenza con il principio del beneficio;
    - i)* previsione che, coerentemente con la lettera *h*), i tributi trasferiti, ovvero di nuova istituzione, facciano riferimento alle seguenti basi imponibili:
      - 1) attività produttive e consumi per le regioni;
      - 2) parco veicolare per le province;
      - 3) popolazione fluttuante per le città metropolitane e per i comuni;
      - 4) immobili e terreni per i comuni;
- l)* coerenza del sistema di finanziamento e perequazione di cui al presente articolo e agli articoli 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* con l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

3. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato per le nuove competenze eventualmente previste nell'ambito della legislazione esclusiva, sono emanati, entro dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi sulla base dell'articolo 7-*quater*, comma 1), lettera *a*), della medesima legge che disciplinano una fase transitoria della durata di non più di cinque anni.

*Art. 7-bis. - (Sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario).* - 1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione dei territori regionali, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 1), il finanziamento avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle partecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie al livello della capacità fiscale standardizzata, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e partecipazioni che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente i fabbisogni correnti determinati in termini *standard*;

2) quote del fondo perequativo di cui alla lettera *c*), numero 1), in modo tale da garantire il finanziamento integrale dei fabbisogni correnti in ciascun territorio regionale;

*b)* per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 3), il finanziamento ordinario avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle partecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie, al livello della capacità fiscale standardizzata di riferimento, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e partecipazioni, che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente la propria spesa storica;

2) quote del fondo perequativo di cui alla lettera *c*), numero 2), in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

*c)* nel bilancio dello Stato è istituito il fondo perequativo dei territori regionali delle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato dalla fiscalità generale e si articola in due parti:

1) la prima riguarda le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *g*), ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* relativi alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 1), e la capacità fiscale standardizzata, come definita alla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo, riferita ai tributi e alle partecipazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali destinati alla copertura di tali fabbisogni;

2) la seconda riguarda le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 3), della presente legge ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento, come definita alla lettera *b*), del comma 1 del presente articolo e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota di cui alla

lettera *b*) e le basi imponibili dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 3), per ciascun territorio regionale;

*d)* nel bilancio dello Stato sono istituiti fondi perequativi corrispondenti a ciascun territorio regionale delle regioni a statuto ordinario, finanziati mediante il fondo perequativo dei territori regionali di cui alla lettera *c*). Le attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi corrispondono:

1) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *g*), alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi e alle compartecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane di tale territorio regionale destinati alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata secondo le modalità di cui alla lettera *c*), numero 1), del presente comma;

2) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui alla lettera *c*), numero 2), del presente comma. Nella determinazione delle attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi si tiene conto dei costi fissi più elevati relativi alla dimensione delle regioni più piccole attraverso l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi;

3) sia per spese di cui al numero 1) sia per spese di cui al numero 2), le capacità fiscali standardizzate sono determinate con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria delle singole regioni;

*e)* le attribuzioni dei fondi di cui alla lettera *d*) sono assegnate senza vincolo di destinazione.

*Art. 7-ter. - (Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni e nelle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane). - 1.* Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative connesse alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, attribuite alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono i criteri per ripartire le risorse assegnate ai fondi perequativi corrispondenti a ciascun nel territorio regionale fra i diversi enti effettivamente titolari delle funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *g*), il riparto effettuato dallo Stato deve consentire a ciascun ente che svolge le corrispondenti funzioni amministrative il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali tenendo conto dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed

eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*. A tal fine, ciascun fondo perequativo degli enti compresi nel territorio regionale delle regioni a statuto ordinario è suddiviso in quattro componenti destinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni. Lo Stato trasferisce le risorse così determinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione secondo una scansione temporale prestabilita;

*b)* per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, i criteri di riparto adottati da ciascuna regione a statuto ordinario sono determinati su proposta della regione approvata in sede di Consiglio delle autonomie dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, tenendo conto dei tributi propri e delle partecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato e dalla regione valutati ad aliquote *standard*. In caso di mancato accordo, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La regione attribuisce le risorse alla regione stessa, ai comuni, alle province e alle città metropolitane entro venti giorni dalla decisione sul riparto. In ogni caso, tali risorse non rientrano nella disponibilità della regione fino a che essa non abbia provveduto a trasferirle ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

2. Resta salva la facoltà per le regioni di provvedere a ulteriori forme di perequazione degli enti compresi nei rispettivi territori, sentito il Consiglio delle autonomie.

3. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui al comma 1 e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione.

*Art. 7-quater. - (Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato). - 1.* Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative sulle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono che lo Stato assegna trasferimenti perequativi ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* sulle spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno soddisfacimento dei fabbisogni correnti determinati in termini *standard* tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla Regione valutati ad aliquote *standard*;

*b)* sulle spese non riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative si ispira al criterio della perequazione della capacità fiscale

tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*.

*Conseguentemente:*

*sopprimere gli articoli da 8 a 13;*

*sostituire il capo II con il seguente: RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO, REGIONI A STATUTO ORDINARIO ED AUTONOMIE LOCALI;*

*sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

Art. 19. - (*Transizione*). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano una fase transitoria della durata di cinque anni diretta a garantire il passaggio graduale dall'attuale sistema a quello a regime, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* sostituzione della formula della regione con quella del territorio regionale, suddividendo le funzioni attualmente svolte dalle regioni a statuto ordinario in funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione ovvero non riconducibili a tale vincolo;

*b)* i fabbisogni finanziari correnti in termini *standard* di ciascun territorio regionale sono calcolati con riferimento alla spesa storica corrente di ciascuna regione a statuto ordinario per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 1);

*c)* la capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata pari alla spesa storica di ciascuna regione a statuto ordinario per le materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 3);

*d)* per il finanziamento delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 2) i fabbisogni finanziari in termini *standard* di ciascun ente regionale o locale a cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative sono calcolati con riferimento alla spesa storica;

*e)* previsione che il nuovo schema di finanziamento e di perequazione venga applicato esclusivamente alle funzioni attualmente svolte dai comuni dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni;

*f)* fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno *standard*, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non siano ancora state individuate dalla legge le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui dette funzioni sono individuate;

*g)* i fabbisogni finanziari relativi alle spese dei comuni, delle città metropolitane e delle province sono determinati considerando il complesso delle funzioni pubbliche esercitate, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

*h) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni *standard* ottimali ed effettivi. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati. In caso di scostamenti permanenti e sistematici sono previsti meccanismi sanzionatori, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;*

*sopprimere l'articolo 20.*

**7. 1.** (vedi 7. 20.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) le regioni dispongono di tributi propri e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;*

**7. 2.** (vedi 7. 19.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: residuale con la seguente: esclusiva.*

**7. 3.** (vedi 7. 14.) Lanzillotta.

*Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).*

**7. 4.** (vedi 7. 15.) Lanzillotta.

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: normativa comunitaria aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali.*

**7. 5.** (vedi 7. 10.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano, Volontè.

*Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: sono definite in conformità al principio di territorialità con le seguenti: con riferimento al proprio territorio.*

**7. 6.** (ex 7. 3.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: principio di territorialità aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 119 della Costituzione.*

**7. 7.** (ex 7. 18.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la parola: presupposto con le seguenti: oggetto imponibile.*

**7. 8.** (ex 7. 7.) Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: può essere con la seguente: è.*

**7. 9.** (ex 7. 6.) Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto del valore aggiunto prodotto e non del costo del lavoro.*

**7. 10.** (ex 7. 9.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

*3-bis) del luogo di vendita per i beni immobili registrati;*

**7. 11.** (ex 7. 2.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

#### **(Votazione dell'articolo 7)**

ART. 8.

*(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento).*

*Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le prerogative delle regioni a statuto speciale.*

**8. 1.** (ex 8. 10.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

*Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: connesse a con le seguenti: connesse all'esercizio delle funzioni nelle.*

**8. 2.** (vedi 8. 40.) Livia Turco, Miotto, Argentin, Binetti, Bossa, Buccino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: a materie di competenza legislativa con le seguenti: alle funzioni legislative.*

**8. 3.** (vedi 8. 24.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera a), numero 1 sostituire le parole: lettera m) con le seguenti: lettere m) e p).*

**8. 4.** (ex 8. 23.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione, in cui rientrano quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale.*

**8. 5.** (vedi 8. 31.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione.*

**8. 6.** (vedi 8. 27.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo di cui alla lettera a) numero 1, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione.*

**8. 7.** (vedi 8. 11.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccianti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nel rispetto dei costi aggiungere le seguenti: e dei fabbisogni.*

**8. 8.** (vedi 8. 38.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parole: in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali con le seguenti: con parere della Conferenza unificata.*

**8. 9.** (ex 0. 8. 49. 1.) Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in condizioni aggiungere le seguenti: di uniformità,*

**8. 10.** (vedi 8. 37.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: di efficienza e di appropriatezza aggiungere le seguenti: in maniera uniforme.*

**8. 11.** (vedi 8. 22.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e per assicurare omogeneità e uniformità nel livello delle prestazioni erogate in materia di sanità, assistenza e istruzione.*

**8. 12.** (vedi 8. 17.) Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto dell'entità dei bisogni correlati socio-economici dei territori, quali il livello del reddito per abitante, il tasso di disoccupazione, la proporzione sul totale della popolazione delle classi di età rilevanti per le diverse*

prestazioni.

**8. 13.** (vedi 8. 21.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente:*

*sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Nelle spese di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza, il trasporto pubblico locale e regionale e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera *a*), numero 1).

*all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera f).*

**8. 14.** (vedi 8. 39.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale.*

**8. 15.** (vedi 8. 30.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) le spese di cui alla lettera *a*), numero 1, e quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, nelle quali rientrano anche quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono finanziate dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in misura non superiore al 30 per cento, dalla compartecipazione regionale all'IVA, dall'addizionale regionale all'IRPEF e dai tributi propri. Inoltre le suddette spese sono finanziate con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;*

\* **8. 16.** (vedi 8. 13.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccarelli, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) le spese di cui alla lettera *a*), numero 1, e quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, nelle quali rientrano anche quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono finanziate dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in misura non superiore al*

30 per cento, dalla compartecipazione regionale all'IVA, dall'addizionale regionale all'IRPEF e dai tributi propri. Inoltre le suddette spese sono finanziate con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

\* **8. 17.** (vedi 8. 29.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* in modo da garantire il finanziamento integrale in ciascuna regione.

**8. 18.** (vedi 8. 35.) Sereni, Bressa, Bareta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* ; per le regioni meridionali, le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito di tributi propri e con quote del fondo perequativo, di cui alla presente legge, tali da garantire l'integrale finanziamento delle stesse.

**8. 19.** (vedi 8. 2.) Mario Pepe (PD).

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:* a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

**8. 20.** (ex 0. 8. 54. 1.) Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*h)* definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in cui rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati al fine di garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9.

**8. 21.** (ex 8. 28.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e di quelle riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo

9.

\* **8. 22.** (ex 8. 14.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle partecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numero 1), e di quelle riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9.

\* **8. 23.** (ex 8. 19.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1 lettera h), sostituire le parole:* del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera *b*), in una sola regione *con le seguenti*: della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutate secondo quanto previsto dalla lettera *b*), in sei regioni.

**8. 24.** (ex 8. 3.) Zorzato, Milanato, Gava.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole:* in una sola regione *con le seguenti*: sulla media dei costi *pro-capite* delle regioni che hanno finora garantito la migliore combinazione di prestazioni e risultati economici equilibrati.

**8. 25.** (ex 8. 12.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole:* in una sola regione *con le seguenti*: sulla media dei costi *pro-capite* della regione che ha finora garantito la migliore combinazione di prestazioni e risultati economici equilibrati.

**8. 26.** (ex 8. 9.) Cambursano, Barbato, Messina, Borghesi.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole:* in una sola regione *con le seguenti*: nella regione che abbia ottenuto migliori risultati sia con riferimento alla spesa sia all'organizzazione e alla qualità del servizio offerto.

**8. 27.** (ex 8. 8.) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i)* definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi derivati regionali, delle addizionali e delle partecipazioni di cui alla lettera *e*) di cui all'articolo 7, comma 1, destinate al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numero 2), sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media relativa a tali spese. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra regioni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numero 2), nell'insieme delle regioni.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1:*

*sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) istituzione del Fondo perequativo a favore delle Regioni, alimentato dalla fiscalità generale; le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

*sopprimere la lettera b);*

*sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente in ciascuna regione la differenza tra la capacità fiscale per abitante media di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), e la capacità fiscale per abitante effettiva determinata sulla base delle aliquote minime di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettera i);

*dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

g-bis) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

**8. 28.** (vedi 8. 41.) Sereni, Bressa, Bareta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

i) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi propri di cui alla lettera e) di cui all'articolo 7, comma 1, sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo della spesa storica per le spese di cui alla lettera a), numero 2).

**8. 29.** (vedi 8. 1.) Ria.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**8. 30.** (ex 8. 18.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 3, dopo le parole:* le spese aggiungere le seguenti: per gli interventi e le azioni finalizzati a determinare le condizioni di pari opportunità per tutti per l'esercizio del diritto allo studio sia per l'accesso all'istruzione che per il successo scolastico, quali borse di studio, libri di testo gratuiti e buoni libro, mense, trasporti, contrasto alla dispersione e all'abbandono, il sostegno agli alunni con particolari difficoltà nonché per il diritto allo studio universitario e.

**8. 31.** Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

*Al comma 3, sostituire le parole:* lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite con le seguenti: i servizi, gli interventi e le azioni finalizzati a determinare le condizioni di pari opportunità per tutti per l'esercizio del diritto allo studio sia per l'accesso all'istruzione che per il successo scolastico, quali borse di studio, libri di testo gratuiti e buoni libro, mense, trasporti, contrasto alla dispersione e all'abbandono, il sostegno agli alunni con particolari difficoltà nonché per il diritto allo studio universitario e per lo svolgimento delle altre funzioni legislative e amministrative attribuite in materia di istruzione.

**8. 32.** (vedi 8. 43.) Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

*Al comma 3, dopo le parole:* le spese aggiungere le seguenti: per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio anche nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, nonché.

**8. 33.** De Pasquale, De Torre.

*Al comma 3, dopo le parole:* le spese aggiungere le seguenti: per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, nonché.

**8. 34.** De Pasquale.

*Al comma 3, dopo le parole:* le spese aggiungere le seguenti: per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio.

**8. 35.** Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

*Al comma 3, dopo le parole:* le spese aggiungere le seguenti: per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio scolastico e universitario, nonché.

**8. 36.** Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

### (Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.

*(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni).*

*Al comma 1, alinea, dopo la parola:* terzo aggiungere le seguenti: e quarto;

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo le parole:* i livelli essenziali delle prestazioni aggiungere le seguenti: e per l'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale.

**9. 1.** (ex 9. 22.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, alinea, dopo la parola:* terzo aggiungere le seguenti: e quarto.

**9. 2.** (ex 9. 9.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* dal gettito fino alla fine della lettera con le seguenti: dalla fiscalità generale.

**9. 3.** (ex 9. 12.) Lanzillotta.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* dal gettito fino a: lettera i) con le seguenti: dalla fiscalità generale assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito derivante dall'aliquota riservata alle regioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quota del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

**9. 4.** (ex 9. 10.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: assegnata per le spese di cui fino alla fine della lettera, con le seguenti: ; scopo del fondo è quello di consentire alle regioni con minore capacità fiscale per abitante di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità; le risorse del Fondo da distribuire alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, sono definite secondo parametri oggettivamente determinabili e determinati per un periodo almeno quinquennale; i trasferimenti del fondo alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, integrano le risorse proprie delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione; i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.*

**9.5.** (ex 9. 20.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché da una quota del gettito del tributo regionale cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2).*

**9.6.** (ex 9. 19.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**9.7.** (ex 9. 3.) Ria.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ridurre adeguatamente con la seguente: annullare;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g) numero 2), sostituire la parola: ridurre con la seguente: annullare.*

**9.8.** (ex 9. 21.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ridurre adeguatamente, con la seguente: annullare.*

\* **9.9.** (ex\* 9. 15.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ridurre adeguatamente, con la seguente: annullare.*

\* **9.10.** (ex \* 9. 16.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico e territoriale.*

\*\* **9.11.** (ex \*\* 9. 7.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico e territoriale.*

\*\* **9.12.** (ex\*\* 9. 14.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: in modo da assicurare aggiungere le seguenti: mediante l'automatica determinazione in aumento o in diminuzione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA.*

**9.13.** (ex 9. 23.) Boccia.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* capacità fiscali da perequare *aggiungere le seguenti:* e del *deficit* di dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari.

**9. 14.** (ex 9. 8.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera g) sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) tutte le Regioni con minore capacità fiscale partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;.

**9. 15.** (ex 9. 17.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole:* per abitante del tributo regionale *con le seguenti:* complessivo per abitante dei tributi propri

*Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2):*

*sostituire le parole:* per abitante del tributo regionale *con le seguenti:* complessivo per abitante dei tributi propri

*sostituire la parola:* ridurre *con la seguente:* eliminare.

**9. 16.** (ex 9. 2.) Ria.

*Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole:* da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni *con le seguenti:* dalla fiscalità generale.

**9. 17.** (ex 9. 13.) Lanzillotta.

*Al comma 1, lettera g) numero 2), sostituire la parola:* ridurre *con la seguente:* annullare.

**9. 18.** (ex 9. 18.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

## (Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.

*(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni).*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* finanziamento delle funzioni *aggiungere la seguente:* amministrative.

**10. 1.** (ex 10. 2.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

**10. 2.** (ex 10. 3.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base di fabbisogni *standard* ed in coerenza con i principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di

monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard*.

**10. 3.** (ex 10. 4.) Misiani, Giovanelli, Pizzetti, Orlando.

**(Votazione dell'articolo 10)**

Capo III  
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI  
ART. 11.

*(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane).*

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;*

**11. 1.** (ex 11. 11.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e regionali.*

\* **11. 2.** (ex \*11.7) Osvaldo Napoli

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e regionali.*

\* **11. 3.** (ex \*11. 12.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce.*

**11. 4.** (ex 11. 16.) Sereni, Bressa, Bareta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce *con le seguenti*: tenuto conto della dimensione demografica e territoriale dei comuni.*

**11. 5.** (ex 11. 8.) Rubinato, Fogliardi.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: È assicurata la corrispondenza, secondo parametri *standard* di costi, delle risorse finanziarie alle funzioni fondamentali, alle altre funzioni pubbliche ed ai livelli essenziali di cui agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.*

**11. 6.** (ex 11. 5.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , con partecipazione *fino a*: di tributi *con le seguenti*: istituiti con legge statale, con partecipazione al gettito di tributi erariali e regionali.*

**11. 7.** (ex 11. 15.) Sereni, Bressa, Bareta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi,

Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , in modo da garantire il finanziamento integrale in ciascuna regione.*

**11. 8.** (ex 11. 13.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**11. 9.** (ex 11. 10.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) definizione delle modalità per assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento delle ulteriori funzioni da trasferire ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ovvero delle funzioni già trasferite, in base alle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione alle quali non sia stato garantito, al momento del trasferimento, un finanziamento complessivo integrale;.*

**11. 10.** (ex 11. 14.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle con le seguenti: subordinazione dell'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le.*

**11. 11.** (ex 11. 9) Lanzillotta.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle con le seguenti: forme di premialità per l'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni in relazione al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le.*

**11. 12.** (ex 11. 17.) Sereni, Bressa, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: ove associati aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio delle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, nonché funzioni di polizia locale, istruzione pubblica, viabilità e trasporti,*

gestione del territorio e dell'ambiente, servizi sociali,

**11. 13.** (ex 0. 11. 19. 2.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) la decorrenza delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane determinate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d), che sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi è stabilita dalle norme che determinano i beni e le risorse finanziarie umane, strumentali ed organizzative da trasferire.*

**11. 14.** (ex 11. 6.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

#### (Votazione dell'articolo 11)

##### ART. 12.

*(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali).*

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: all'imposta sul reddito delle persone fisiche aggiungere le seguenti: , dalla compartecipazione al gettito di uno o più tributi regionali;*

*Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e ad uno o più tributi regionali.*

**12. 1.** (ex 12. 16.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: con esclusione della fino alla fine della lettera con le seguenti: con previsione dell'integrale detrazione in misura forfetaria dall'imposta linda ai fini IRPEF dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in ragione d'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stabilendo altresì che tale detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e che siano escluse dall'imposizione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in proprietà dei soggetti incapienti che non possono usufruire della detrazione dall'imposta linda ai fini IRPEF.*

**12. 2.** (ex 12. 12.) Rubinato, Fogliardi, Duilio.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.*

**12. 3.** (ex 12. 18.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) in particolare, per le finalità di cui alla lettera b), attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura non inferiore al 20 per cento;*

**12. 4.** (ex 12. 19.) Baretta, Calearo Ciman, Rubinato, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Murer, Naccarato, Sbrollini, Tempestini, Federico Testa, Viola.

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole:* di opere pubbliche *aggiungere le seguenti:* e di interventi destinati a investimenti stabili nei servizi sociali.

**12. 5.** (ex 12. 9.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis)* trasferimento ai comuni della titolarità e dei proventi dell'imposizione sugli immobili e attribuzione agli stessi di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare, anche in relazione a una contestuale riforma del catasto;

**12. 6.** (ex 12. 20.) Baretta, Calearo Ciman, Rubinato, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Murer, Naccarato, Sbrollini, Tempestini, Federico Testa, Viola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**12. 7.** (ex 12. 14.) Lanzillotta.

*Al comma 1, lettera h) sostituire le parole:* possano disporre *con la seguente:* dispongano.

**12. 8.** (ex 12. 13.) Rubinato, Fogliardi.

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:* con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali.

**12. 9.** (ex 12. 11.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano, Volontè.

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:* , anche al fine di attivare meccanismi fondati sul contrasto di interessi tra contribuenti diretti alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

**12. 10.** (ex 12. 21) Tabacci.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:* , a condizione che i servizi non siano gestiti mediante affidamenti *in house* a società partecipate dai medesimi enti locali, e fermo restando il vincolo del livello massimo della pressione fiscale.

**12. 11.** (ex 12. 15.) Lanzillotta.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole:* per quanto concerne *aggiungere le seguenti:* gli importi resi disponibili dallo Stato e.

**12. 12.** (ex 0. 12. 24. 1.) Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

### **(Votazione dell'articolo 12)**

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis. - (*Rapporti finanziari Regioni-enti locali*). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;

*b)* definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12;

c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;

d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da partecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale.

\* **12. 01.** (ex 12. 01.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis. - (*Rapporti finanziari Regioni-enti locali*). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;

b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12;

c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;

d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da partecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale.

\* **12. 02.** (ex 13. 01.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

### ART. 13.

(*Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali*).

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** (ex 13. 9.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole:* da loro svolte *aggiungere le seguenti:* secondo le modalità previste dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;.

**13. 2.** (ex 13. 10.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* . Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, le aliquote dei tributi derivati, delle addizionali e delle partecipazioni destinate al finanziamento delle spese corrispondenti a tali funzioni sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra comuni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento

delle spese corrispondenti alle funzioni diverse da quelle fondamentali nell'insieme rispettivamente dei comuni e delle province;

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole da: e le città metropolitane fino alla fine della lettera, con le seguenti: di cui alla lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da ridurre adeguatamente la differenza tra la capacità fiscale per abitante media e la capacità fiscale per abitante effettiva di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.*

**13. 3.** (vedi 13. 20.) Sereni, Bressa, Baretta, Flugi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) indicazione delle fonti di finanziamento dei fondi di cui alla lettera a).*

**13. 4.** (ex 13. 5.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: tra i singoli enti aggiungere le seguenti: , ferma restando l'applicazione del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.,*

**13. 5.** (ex 13. 11.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

3) indicatori specifici di premialità finalizzati all'attuazione del principio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), per favorire unioni e fusioni tra comuni.

**13. 6.** (ex 13. 14.) Misiani, Giovanelli.

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: ridurre con la seguente: annullare.*

**13. 7.** (ex 13. 16.) Sereni, Bressa, Baretta, Flugi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) qualora si realizzino nelle singole regioni gli accordi e le intese previste dalla lettera g), i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In assenza delle intese di cui alla lettera g), i fondi perequativi per gli enti locali sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli*

enti.

**13. 8.** (ex 13. 13.) Misiani, Giovanelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

\* **13. 9.** (ex \*13. 3.) Strizzolo.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

\* **13. 10.** (ex \*13. 7.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g), i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

\*\* **13. 11.** (ex \*\* 13. 4.) Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g), i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale

ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**\*\* 13. 12.** (ex \*\*13. 12.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g), i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**\*\* 13. 13.** (ex \*\*13. 15 e \*\*13.18.) Graziano, Fontanelli, Marchi, Misiani, Marchignoli, Vannucci, De Micheli, Ria.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**13. 14.** (ex 13. 2.) Ria.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 istituiscono, in favore dei comuni, con efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2010, la compartecipazione del venti per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**13. 15.** (ex 13. 8.) De Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

#### (Votazione dell'articolo 13)

ART. 13-bis.

*(Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).*

#### (Votazione dell'articolo 13-bis)

Capo IV

FINANZIAMENTO

DELLE CITTÀ METROPOLITANE

ART. 14.

*(Finanziamento delle città metropolitane).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che sostituiscono le corrispondenti province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano.

**14. 1.** (ex 14. 3.) Sereni, Bressa, Bareta, Flivi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

**(Votazione dell'articolo 14)**

Capo V

INTERVENTI SPECIALI

ART. 15.

*(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione).*

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 15. - (*Fondo speciale per gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione*). - 1. In relazione alla necessità di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la delega di cui all'articolo 2 è esercitata in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a) lo Stato provvede a destinare risorse aggiuntive e ad effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;*

*b) le risorse relative agli interventi previsti dalla lettera a) sono iscritte annualmente in apposito allegato alla legge finanziaria;*

*c) gli stanziamenti definiti con ciascuna legge finanziaria per il triennio non sono modificabili dalle leggi finanziarie per gli esercizi successivi;*

*d) l'ammontare delle risorse di cui alle lettere a), b) e c), e la loro utilizzazione sono determinati d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora l'intesa non sia raggiunta, delibera il Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

**15. 1.** (ex 15. 2. Ria.)

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* al deficit infrastrutturale, aggiungere le seguenti: ai territori ricadenti nell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

**15. 2.** (ex 15. 3.) Mario Pepe (PD).

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* al deficit infrastrutturale, aggiungere le seguenti: con riferimento prioritario al Mezzogiorno, agli squilibri economici e sociali tra il Nord e il Sud del Paese.

**15. 3.** (ex 15. 13.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) garanzia, in base ai principi previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria, della continuità territoriale tra il continente e la Sicilia, la Sardegna, le isole minori;*

**15. 4.** (ex 15. 14.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera d), premettere le parole: impegno a coordinare e indirizzare adeguate risorse al superamento del divario economico del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, al fine di promuovere la piena valorizzazione delle risorse;*

**15. 5.** (ex 15. 6.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: diretti aggiungere le seguenti: , fatte salve le erogazioni ordinarie,*

**15. 6.** (ex 15. 5.) Mario Pepe (PD).

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**15. 7.** (ex 15. 10.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*e) definizione della disciplina e dell'entità delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria.*

**15. 8.** (ex 15. 8.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: intesa con la seguente: parere.*

**15. 9.** (ex 15. 17.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Sostituire la rubrica con la seguente: Interventi per la coesione economica e sociale.*

**15. 10.** (ex 15. 12.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

#### **(Votazione dell'articolo 15)**

Capo VI  
COORDINAMENTO DEI DIVERSI  
LIVELLI DI GOVERNO

ART. 16.

*(Coordinamento e disciplina fiscale  
dei diversi livelli di governo).*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: diversi livelli di governo aggiungere le seguenti: , nonché al coordinamento dei sistemi impositivi e i relativi adempimenti nei confronti del contribuente e all'utilizzo di criteri comuni di gestione, di identificazione del soggetto e degli immobili e di condivisione e utilizzo di banche dati informatiche,*

*Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*f) lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane devono cooperare nella definizione dei propri interventi amministrativi in materia di dichiarazione, riscossione e controlli al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, di coordinarne i principi e i meccanismi applicativi, di unificare i criteri e la modulistica;*

*g) i livelli di governo devono utilizzare dati e applicazioni informatiche, in particolare per l'identificazione dei contribuenti e degli immobili, e accedere ad archivi informatici gestiti da enti diversi, al fine di evitare duplicazioni, soluzioni disomogenee e sovraccostate e di semplificare la gestione del sistema federale.*

**16. 1.** (ex 16. 5.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**16. 2.** (ex 16. 1.) Ria.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: sanzionatori con le seguenti: di decadenza.*

**16. 3.** (ex 16. 3.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: A tal fine la Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio, anche in contraddittorio con gli interessati, individua gli amministratori, anche non più in carica, responsabili dell'adozione degli atti che hanno prodotto la situazione di dissesto.*

**16. 4.** (ex 16. 4.) Lanzillotta.

#### **(Votazione dell'articolo 16)**

**ART. 17.**

*(Patto di convergenza).*

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 17. - (*Norme per il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei diversi livelli di governo*). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, il Documento di programmazione economico-finanziaria indica, per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale e per ciascun livello di governo:

1) il livello programmato dei saldi di finanza pubblica;

2) il livello massimo di ricorso al debito;

3) l'obiettivo programmato della pressione fiscale;

4) gli obiettivi di servizio per ciascun comparto, con indicazione, in apposito allegato, dei costi e del livello di copertura dei servizi pubblici erogati a livello territoriale;

5) le procedure da adottare ai fini dell'accertamento di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e di servizio e delle cause che li hanno determinati.

2. Le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di programmazione economico finanziaria.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, il disegno di legge finanziaria contiene norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica dirette a:

*a)* assicurare il concorso dei vari livelli di governo territoriale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di programmazione economico finanziaria e nel Programma di Stabilità presentato agli organismi dell'Unione europea;

*b)* realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei diversi livelli di governo, anche mediante l'attivazione di meccanismi premiali e sanzionatori secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e*);

*c)* stabilire le eventuali azioni correttive da intraprendere nei confronti degli enti territoriali che non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati e che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante.

**17. 1.** (ex 17. 10.) Tabacci.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 17. - (*Patto di convergenza*). - 1. La legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare:

*a)* le fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a regioni, comuni, province e città metropolitane;

*b)* il rispetto del patto di stabilità e crescita;

*c)* la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari, i livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f*).

2. In un apposito provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, inserisce le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui al comma precedente. Esse comprendono, fra l'altro:

*a)* l'individuazione, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, dei fabbisogni *standard* da finanziare, attraverso la definizione dei costi unitari e degli obiettivi di servizio che regioni, comuni, province e città metropolitane hanno il compito di erogare;

*b)* la dimostrazione che tali fabbisogni *standard* sono compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), denominato «Patto per la convergenza»;

*c)* per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, il livello di ricorso al debito, nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

3. Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi delle strutture tecniche di cui all'articolo 4 della presente legge, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni *standard*, i costi unitari e gli obiettivi di servizio di cui al precedente comma, lettera *a*), nonché per monitorare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente comma, lettera *b*).

4. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante e negli obiettivi di servizio, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accettare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello».

**17. 2.** (ex 17. 9.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola:* Conferenza unificata, propone aggiungere le seguenti: , entro il 31 ottobre di ciascun anno,

**17. 3.** (ex 17. 5.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* governo territoriale aggiungere le seguenti: , ivi comprese le regioni a statuto speciale,

**17. 4.** (ex 17. 3.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* previa intesa in sede di Conferenza unificata aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**17. 5.** (ex 17. 2.) La Loggia, Giudice.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ove non si raggiunga l'intesa il Governo illustra il «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» alle competenti Commissioni parlamentari. Il Piano è comunque adottato se approvato dai due terzi dei componenti delle suddette Commissioni.

**17. 6.** (ex\* 17. 6. e \*17. 8) Lanzillotta. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Le azioni correttive del Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza sono adottate dopo tre anni dall'approvazione del patto di convergenza.

**17. 7.** (ex 17. 4.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

## (Votazione dell'articolo 17)

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

**Art. 17-bis.** - (*Spese per investimenti e accesso ai mercati finanziari*). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano le modalità per stimare i fabbisogni *standard* necessari al finanziamento della spesa per investimenti di regioni ed enti locali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*), numero 2), della ricognizione di cui all'articolo 21, dell'entità del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 18, nonché del livello del debito pregresso e degli oneri correnti per il suo finanziamento da parte delle singole amministrazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano altresì le modalità di coordinamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di regioni ed enti locali per l'accesso ai mercati finanziari nonché per le politiche di gestione attiva del debito, con l'obiettivo di rendere minimo il costo a carico delle pubbliche finanze delle attività di investimento da parte di regioni ed enti locali.

**17. 01.** (ex 17. 01.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Capo VII  
PATRIMONIO DI REGIONI  
ED ENTI LOCALI  
ART. 18.

*(Patrimonio di comuni, province,  
città metropolitane e regioni).*

*Sopprimerlo.*

**18. 1.** (ex 18. 4.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole:* ferme le prerogative disposte da norme di rango costituzionale previste per le regioni a statuto speciale.

**18. 2.** (ex 18. 10.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) trasferimento, a titolo gratuito, dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale;*

**18. 3.** (ex 18. 3.) Zeller, Brugger.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*e) introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi;*

*f) individuazione delle tipologie di cespiti patrimoniali da attribuire agli enti di cui all'alinea per le quali deve essere mantenuta la titolarità in capo allo Stato a garanzia del debito pubblico.*

**18. 4.** (ex 18. 8.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*e) introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi;*

f) definizione dei criteri ai fini del concorso degli enti di cui all'alinea al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL, tenuto conto del valore dei cespiti patrimoniali ad essi attribuiti.

**18. 5.** (ex 18. 9.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) gli oneri da sostenersi da parte degli enti di cui all'alinea susseguenti al trasferimento del patrimonio nazionale sono finanziati in parte con l'attribuzione di quota del fondo perequativo.

**18. 6.** (ex 18. 5.) Lo Monte, Milo, Commercio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono preceduti dall'approvazione, in allegato al bilancio dello Stato, di un conto del patrimonio dello Stato che evidensi la sostenibilità della riduzione della parte attiva del patrimonio conseguente ai trasferimenti previsti al comma 1 a fronte della parte passiva del conto del patrimonio dello Stato e degli obiettivi di riduzione dello *stock* del debito.

**18. 7.** (ex \*18. 6 e \*18. 12.) Lanzillotta, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dall'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni sono esclusi quei beni, facenti parte del patrimonio di cui al comma 1 che sono stati inseriti in programmi di alienazione finalizzati al recupero di risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico.

**18. 8.** (ex 18. 7.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

### (Votazione dell'articolo 18)

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis. - (*Poteri sostitutivi*). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 effettuano una ricognizione delle norme esistenti riguardanti l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, e una valutazione dell'efficacia nell'esercizio di tali poteri e propongono eventuali modifiche legislative, da sottoporre al Parlamento, per adeguare l'esercizio dei poteri sostitutivi ai nuovi contenuti del patto di convergenza di cui all'articolo 17.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 effettuano una ricognizione delle norme esistenti riguardanti le relazioni nelle regioni, comuni, province e città metropolitane fra organi di indirizzo politico e organi di carattere gestionale, interni o esterni all'ente stesso, e propongono eventuali modifiche legislative, da sottoporre al Parlamento, per introdurre o rafforzare criteri di merito professionale e procedure di selezione di tipo pubblico, e ove possibile concorsuale, per l'assegnazione degli incarichi direttivi.

**18. 01.** (ex 18. 01.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Capo VIII  
NORME TRANSITORIE E FINALI  
ART. 19.

*(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni).*

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola:* media aggiungere le seguenti: delle percentuali di ripartizione delle risorse.

**19. 1.** (ex 19. 9.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* a partire fino alla fine della lettera, con le seguenti: in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile.

**19. 2.** (ex 19. 4.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* , tenuto conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione;

**19. 3.** (ex 19. 6.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* . A tali fini non vengono computati gli anni nei quali il tasso di crescita del PIL nominale sia inferiore all'1,5 per cento.

**19. 4.** (ex 19. 7.) Lanzillotta.

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d) individuazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c)* nella data di entrata in vigore del primo decreto legislativo di cui al comma 6 dell'articolo 2;

**19. 5.** (ex 19. 2.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* cinque anni di cui alle con le seguenti: cinque anni in più secondo quanto previsto dalle

**19. 6.** (ex 19. 8.) Lanzillotta.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli*

obiettivi fissati. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione.

**19. 7.** (ex 19. 10.) Sereni, Bressa, Bareta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole:* La legge statale aggiungere le seguenti: , predisposta sentita la Conferenza unificata Stato-regioni,

**19. 8.** (ex 0. 2. 173. 1.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

*Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* in base alla legislazione sostituire con le seguenti: dalla legislazione statale.

**19. 9.** Sereni, Bressa, Bareta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

#### (Votazione dell'articolo 19)

ART. 20.

(Norme transitorie per gli enti locali).

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni.

**20. 1.** (ex 20. 6.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole:* a tal fine tale differenza è integrata da ulteriori somme da attribuire a titolo perequativo agli enti locali che alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi risultino sottodotati per contributi ordinari e consolidati al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa; conseguentemente, da tale differenza, sono detratte quote delle eccedenze di tali trasferimenti agli enti locali che, alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, risultino beneficiari di contributi ordinari e consolidati al di sopra della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa.

**20. 2.** (ex 20. 12.) Rubinato, Fogliardi.

*Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole:* per le altre spese aggiungere le parole: prevedendo, in coerenza con il principio di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni per ambiti comprendenti non meno di 20.000 abitanti in conformità ai principi di cui all'articolo 11 lettera g).

**20. 3.** (ex 20. 17.) Lanzillotta.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando l'eventuale compensazione delle minori entrate risultanti attraverso un parametro derivante dalla media ponderata dei bilanci dell'ultimo quinquennio.*

**20. 4.** (ex 20. 23.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: e quelli fino alla fine della lettera con le seguenti: e i servizi, gli interventi e le azioni finalizzati al diritto allo studio inteso sia per l'accesso all'istruzione che per il successo scolastico, nonché la costruzione, la messa a norma e la manutenzione degli edifici scolastici, gli arredi, il riscaldamento e le altre utenze e forniture di competenza.*

**20. 5.** (ex 20. 31.) Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

*Al comma 3, lettera c) dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: il trasporto, la fruizione dei libri di testo, i servizi didattici integrativi e.*

**20. 6.** (ex 20. 26.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e il trasporto per le scuole dell'obbligo.*

**20. 7.** (ex 20. 3.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e dei trasporti.*

**20. 8.** (ex 20. 18.) Lanzillotta.

*Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*g) funzioni relative ai beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

**20. 9.** (ex 20. 25.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Ghizzoni, De Biasi, Ginefra.

*Al comma 4, alinea, dopo le parole: per le province aggiungere le seguenti: e, ove istituite, per le città metropolitane.*

**20. 10.** (ex \*20. 19. e \*20. 30) Lanzillotta, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) funzioni di regolazione e controllo della gestione dei servizi a rete.*

**20. 11.** (ex \*20. 20. e ex \*20. 29.) Lanzillotta, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 4, lettera b) sostituire le parole:* ivi compresa *con le seguenti*: ivi compresi i servizi per l'assistenza scolastica ed i servizi didattici integrativi e.

**20. 12.** (ex 20. 27.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Buccino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* È fatto divieto ai comuni di esercitare funzioni rientranti tra quelle fondamentali attribuite alle province, istituire organismi e strutture, ovvero finanziare attività afferenti a tali funzioni. Reciprocamente è fatto divieto alle province operare negli ambiti funzionali rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni.

**20. 13.** (ex \*20. 21. e \*20. 28.) Lanzillotta, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**20. 14.** (ex 20. 5.) La Loggia, Giudice.

**(Votazione dell'articolo 20)**

ART. 21.

*(Perequazione infrastrutturale).*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* norme vigenti, *aggiungere le seguenti:* da ricondurre nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi *con le seguenti:* secondo i seguenti principi e criteri direttivi;

*lettera a), premettere le parole:* valutazione della;

*lettera b), sostituire le parole:* densità della popolazione e *con le seguenti:* valutazione del parametro della densità della popolazione e della.

*lettera c), premettere le parole:* considerazione dei.

**21. 1.** (ex 0. 21. 19. 7.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* norme vigenti, *aggiungere le seguenti:* da ricondurre nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

**21. 2.** (ex 0. 21. 19. 1.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché *con le seguenti*: necessarie per l'espletamento dei servizi riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché.

**21. 3.** (ex 0. 21. 19. 8. e 21.12) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi *con le seguenti*: secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

**21. 4.** (ex 0. 21. 19. 2.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere le parole:* valutazione della

**21. 5.** (ex 0. 21. 19. 3.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a.1)* valutazione della rete viaria del Mezzogiorno.

**21. 6.** (ex 21. 4.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

*Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole:* del *deficit* infrastrutturale e *con le seguenti*: valutazione del parametro del *deficit* infrastrutturale e del *deficit* di sviluppo.

**21. 7.** (ex 21. 7.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* densità della popolazione e *con le seguenti*: valutazione del parametro della densità della popolazione e della.

**21. 8.** (ex 0. 21. 19. 4.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera c), premettere le parole:* considerazione dei.

**21. 9.** (ex 0. 21. 19. 5.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* carenze *con le seguenti*: valutazione della carenza.

**21. 10.** (ex 0. 21. 19. 6.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*f)* valutazione della capacità produttiva energetica reale e potenziale di ciascuna regione.

**21. 11.** (ex 21. 10.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*f)* valutazione del grado di realizzazione della perequazione infrastrutturale tra le diverse aree territoriali, in modo che sia garantita a tutte un livello di infrastrutturazione almeno pari alla media

nazionale.

**21. 12.** (ex 21. 1.) La Loggia, Giudice, Lo Presti, Bernardo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: sono individuati fino alla fine del comma con le seguenti: il CIPE, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, approva gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma sono inseriti nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.*

**21. 13.** (ex 21. 13.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, gli interventi di perequazione infrastrutturale di cui al presente articolo devono essere prioritariamente indirizzati alle aree sottoutilizzate del Paese ed in particolare alle regioni del Mezzogiorno.*

**21. 14.** (ex 21. 2.) Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il secondo periodo: In ogni caso, gli interventi di perequazione infrastrutturale di cui al presente articolo devono essere prioritariamente indirizzati alle aree dell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.*

**21. 15.** (ex 21. 3.) Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

**21. 16.** (ex 21. 9.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per infrastrutture si intendono la rete stradale, autostradale e ferroviaria, rete telematica, idrica, fognaria, elettrica e del gas, strutture portuali ed aeroportuali, aule scolastiche, posti letto, ospedalieri per cura e riabilitazione e posti per didattica e ricerca universitaria in proporzione agli abitanti. Alle regioni del Meridione è garantita una quantità di risorse proporzionate ai Fondi per le aree sottoutilizzate.

**21. 16. bis.** (ex 21. 5.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Il finanziamento degli interventi infrastrutturali tiene comunque conto delle previsioni di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinando una quota non inferiore all'85 per cento delle somme accantonate alla realizzazione delle opere pubbliche nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno d'Italia ovvero al completamento delle grandi infrastrutture in corso con la realizzazione delle opere del corridoio Berlino-Palermo.

**21. 17.** (ex 21. 11.) Lo Monte, Milo, Commercio.

#### **(Votazione dell'articolo 21)**

**ART. 22.**

*(Norme transitorie  
per le città metropolitane).*

*Sopprimerlo.*

**22. 1.** (ex 22. 25.) Tabacci.

*Al comma 1, sostituire le parole da: le funzioni fondamentali fino alla fine del comma con le seguenti: il sistema elettorale e gli organi delle città metropolitane che è determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.*

*Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Bari.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti legislativi su iniziativa del Ministro dell'interno, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze e dei rapporti con il Parlamento, per l'istituzione di ciascuna città metropolitana e per la soppressione della relativa provincia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definire la perimetrazione della città metropolitana, includendo il comune capoluogo e i comuni contermini, secondo il principio della continuità territoriale;

*b)* disciplinare la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di quest'ultimo ente, attribuendo alla città metropolitana tutte le funzioni della provincia, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni acquisite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*c)* anessione dei comuni della provincia di riferimento non inclusi nella città metropolitana in altra provincia;

*e)* disciplinare le modalità di composizione degli organi provvisori della città metropolitana secondo i principi e i criteri indicati nel comma 5.

4. I comuni delle province presenti nelle aree metropolitane di cui al comma 2, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, possono richiedere di essere inclusi nella perimetrazione della città metropolitana di riferimento, secondo il principio della continuità territoriale.

5. Con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita ai componenti del consiglio provvisorio in ragione di tale incarico.

6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

7. Il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane istituite ai sensi del comma 3, è assicurato secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente legge. Ai fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di province e comuni di cui

all'articolo 20, commi 3 e 4, della presente legge, sono considerate funzioni fondamentali della città metropolitana. In attesa della disciplina organica di cui al comma 1, sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana:

*a) lo sviluppo urbano, la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;*

*b) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi urbani, con riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;*

*c) l'edilizia pubblica e privata;*

*d) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;*

*e) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.*

**22. 2.** (vedi 22. 22.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole:* di una regione *con le seguenti:* di una o più regioni.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* Reggio Calabria *con le seguenti:* Reggio Calabria-Messina.

**22. 3.** (vedi 22. 11.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* comuni di *aggiungere le seguenti:* Roma.

*Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire il comma 9-bis, primo periodo con il seguente:* Per l'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della presente legge.

**22. 4.** (vedi 22. 21.) Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole:* Bari e Napoli *con le seguenti:* Bari, Napoli e, previa intesa con la speciale autonomia siciliana, nell'area metropolitana dello stretto delle due regioni Sicilia e Calabria, in cui sono compresi i comuni di Messina e Reggio Calabria.

**22. 5.** (ex 22. 23.) Misiti, Leoluca Orlando, Messina.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:* e Reggio Calabria.

\* **22. 6.** Borghezio, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:* e Reggio Calabria.

\* **22. 7.** Ria.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole:* Reggio Calabria *con le seguenti:* Reggio Calabria-Messina.

**22. 8.** (ex 22. 13.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola:* provincia *con le seguenti:* o più province.

**22. 9.** (ex 22. 17.) Lanzillotta.

*Sostituire i commi 5 e 5-bis con il seguente:*

5. Successivamente al *referendum* di cui alla lettera *d*) del comma 3, ai sensi del comma 1, ciascuna città metropolitana è istituita con una legge che disciplina in modo organico il sistema elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, tenendo conto delle specificità territoriali secondo il principio di differenziazione.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.*

\* **22. 10.** (vedi 22. 7.) Ria.

*Sostituire i commi 5 e 5-bis con il seguente:*

5. Successivamente al referendum di cui alla lettera *d*) del comma 3, ai sensi del comma 1, ciascuna città metropolitana è istituita con una legge che disciplina in modo organico il sistema elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, tenendo conto delle specificità territoriali secondo il principio di differenziazione.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.*

\* **22. 11.** (vedi 22. 19.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

11. Ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, per l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. La proposta di istituzione spetta:

*a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;*

*b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia;*

*c) alla provincia congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere il comma 9-bis.*

**22. 12.** (vedi 22. 20.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

11. Nelle aree metropolitane di cui al comma 2, in alternativa all'istituzione della città metropolitana secondo il procedimento previsto dal presente articolo, sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o maggiori oneri. Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalle regioni interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali.

**22. 13.** (ex 22. 14.) Misiani, Giovanelli.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

11. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo e di cui all'articolo 14. Le disposizioni del presente articolo e di cui all'articolo 14, si applicano anche alle città metropolitane istituite dalle regioni a statuto speciale con propria legge.

**22. 14.** (ex 22. 24.) Calvisi, Capodicasa.

**(Votazione dell'articolo 22)**

ART. 23.

*(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).*

**(Votazione dell'articolo 23)**

ART. 24.

*(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni).*

**(Votazione dell'articolo 24)**

ART. 24-bis.

*(Contrasto dell'evasione fiscale).*

**(Votazione dell'articolo 24-bis)**

Capo IX

**OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

ART. 25.

*(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).*

*Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:*

1. Tempi e modalità per l'applicazione delle norme della presente legge in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e delle modalità del relativo finanziamento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti con norme di attuazione dei rispettivi statuti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati a norma della presente legge.

2. I metodi per la determinazione dei costi, dei fabbisogni e delle modalità di finanziamento relativi a funzioni attualmente assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti devono essere coerenti con i principi della presente legge.

3. In caso di mancata emanazione di norme di attuazione conformi ai principi della presente legge, a partire dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 15 e 21 e gli oneri relativi alle funzioni amministrative per le materie di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, anche se attribuite agli enti locali, sono a carico delle regioni e delle province autonome.

**25. 1.** (ex 25. 29.) Zaccaria.

*Al comma 1, premettere le parole:* Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano;

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere le parole:* al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.

*al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla costruzione e gestione delle banche dati di cui all'articolo 4 e possono accedere al procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 17.

\* **25. 2.** (ex 25. 34.) Bressa, Sereni, Baretta, Flugi, Causi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Amici, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Naccarato, Zaccaria, Froner, Gnechi, Calvisi, Strizzolo, Maran.

*Al comma 1, premettere le parole:* Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano;

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere le parole:* al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.

*al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla costruzione e gestione delle banche dati di cui all'articolo 4 e possono accedere al procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 17.

\* **25. 3.** (ex 25. 31.) Brugger, Zeller.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* , nel rispetto degli statuti speciali,

**25. 4.** (ex 25. 17.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* nel rispetto degli statuti speciali *fino alla fine del comma con le seguenti:* nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti con norme approvate con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanaione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

*Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:*

2. Le norme di cui al comma 1 tengono conto delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrono, e della capacità fiscale per abitante che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi. Le medesime norme disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale la cui capacità fiscale per abitante sia inferiore alla media nazionale.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**25. 5.** (ex 25. 32.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.

\* **25. 6.** (ex 25. 2.) Brugger, Zeller, Nicco, Commercio.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.

\* **25. 7.** (ex 25.19.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

*Al comma 1, sostituire le parole:* patto di convergenza di cui all'articolo 17 *le seguenti:* patto di stabilità interno.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma,

costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, per le politiche europee e dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.

**25. 500.** Governo.

*Al comma 1, dopo le parole:* dagli statuti medesimi *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini come specificato dall'articolo 119 della Costituzione.

**25. 8.** (ex 25. 20.) Lanzillotta.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* ove ricorrono, *aggiungere le seguenti:* del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa, dei particolari requisiti delle zone di montagna, degli oneri per il bilinguismo.

**25. 9.** (ex 25. 4.) Zeller, Brugger, Nicco.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali il reddito medio *pro capite* risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità, gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali, anche non previste dal vigente ordinamento finanziario della regione o provincia medesima, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto del diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo.

**25. 10.** (ex 25. 24.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per le regioni a statuto speciale nelle quali il reddito medio *pro capite* risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità e gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali anche non previste dal vigente ordinamento finanziario delle regioni medesime, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto del diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo.

\* **25. 11.** (ex 25. 10.) Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per le regioni a statuto speciale nelle quali il reddito medio *pro capite* risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità e gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali anche non previste dal vigente ordinamento finanziario delle regioni medesime, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto del diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo.

\* **25. 12.** (ex 25. 18.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: ferma restando la copertura fino alla fine del comma con le seguenti:* Le nuove modalità di perequazione e solidarietà sono disposte in via aggiuntiva ed integrativa di quelle disciplinate dagli statuti speciali; a quest'ultime è data attuazione in via pregiudiziale. Resta ferma la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

**25. 13.** (ex 25. 28.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole:* sono attuate *con le seguenti*: possono essere attuate.

**25. 14.** (ex 25. 21.) Lanzillotta.

*Al comma 3, alinea, sopprimere le parole:* nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme.

**25. 15.** (ex 25. 22.) Lanzillotta.

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole:* nella misura stabilita *con le seguenti*: nella misura e secondo le modalità stabilite.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da:* anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento *fino a*: norme di attuazione degli statuti speciali.

**25. 16.** (ex 25. 6.) La Loggia, Giudice, Lo Presti, Bernardo.

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole:* al comma 2 *con le seguenti*: ai commi 1 e 2.

**25. 17.** (ex 25. 23.) Lanzillotta.

*Al comma 3, alinea, sopprimere le parole:* nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali.

**25. 18.** (ex 25. 13.) Zorzato, Milanato, Gava.

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole:* forme di fiscalità di sviluppo *aggiungere le seguenti*: , finanziate dallo Stato.

**25. 19.** (ex 25. 33.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* così come alle regioni *fino a*: comma 2 *con le seguenti*: o nel caso di alterazione dell'equilibrio finanziario determinato anche dall'attribuzione di quote di tributi a livelli di governo diversi da quello regionale,

**25. 20.** (ex 25. 9.) Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

*Al comma 4, dopo le parole:* e alle accise *aggiungere le seguenti*: , ad esclusione di quelle già attribuite da leggi anche a valenza costituzionale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**25. 21.** (ex 25. 25.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 4, dopo le parole:* e alle accise *aggiungere le seguenti*: ferme le prerogative e le determinazioni riguardanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**25. 22.** (ex 25. 26.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

**(Votazione dell'articolo 25)**  
Capo X  
**SALVAGUARDIA FINANZIARIA**  
**ED ABROGAZIONI**  
**ART. 26.**  
*(Salvaguardia finanziaria).*

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è corredato di relazione tecnica sugli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno delle disposizioni in esso contenute.

1-ter. Qualora l'attuazione di uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 2 determini nuovi o maggiori oneri, i medesimi decreti possono essere deliberati in via definitiva solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

1-quater. In allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria il Governo presenta annualmente una relazione che dà conto degli effetti finanziari e redistributivi derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché della dinamica della spesa corrente e della pressione fiscale e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici in ciascun livello di governo.

*Conseguentemente, al comma 3-bis, sopprimere le parole:* Dalla presente legge e.

**26. 1.** (ex 26. 4.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 1, dopo le parole:* della presente legge deve aggiungere le seguenti: assicurare l'invarianza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e.

**26. 2.** (ex 26. 2.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , non deve comportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica e non deve produrre un incremento della pressione fiscale complessiva.

*Conseguentemente, al comma 3-bis, sopprimere le parole:* Dalla presente legge e.

**26. 3.** (ex 26. 5.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della con le seguenti: nonché perseguito l'obiettivo di ridurre la spesa corrente primaria e la.

**26. 4.** (ex 26. 3.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

*Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Eventuali decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui all'articolo 2 è corredato di una clausola relativa ai suoi effetti finanziari e di una relazione tecnica da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Al fine di garantire il monitoraggio sull'impatto finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, il Governo presenta al Parlamento, in allegato al Documento di programmazione economica-finanziaria, una relazione idonea a consentire una valutazione dell'incidenza del processo di riforma sulle principali variabili che concorrono a determinare, per ciascun esercizio, il quadro di finanza pubblica ed il risultato complessivo di bilancio della normativa adottata.

**26. 5.** (vedi 26. 7 e 0. 26. 10. 1.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. Per il periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa ogni procedura per il passaggio di comuni nel territorio di altra regione o provincia autonoma.

**26. 6.** (ex 26. 1.) Zorzato, Milanato, Gava.